



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 129	Del 08/04/2022
Località: Strada Comunale per Silì sul ponte sul Tirso. Modifica temporanea della circolazione stradale. Temporanea. Integrazione ord. n. 127/2022	Dalle ore 09:00 del giorno 12 fino alle ore 18:00 del giorno 15 aprile.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta/mail in data 08.04.2022, del Responsabile unico del procedimento nell'ambito dei lavori di "Manutenzione Straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì", con la quale si conferma quanto richiesto dalla Ditta Edilricicli srl di Villacidro, in qualità di impresa esecutrice di lavori;

richiamata la richiesta datata 07.04.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 22599 del 07.04.2022, presentata dall'Impresa Edilricicli srl di Villacidro, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione Straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì" tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza di modifica della circolazione stradale dall'argine lato strada provinciale fino all'argine lato frazione di Silì, dalle ore 09:00 del giorno 11 aprile fino alle ore 18:00 del giorno 15 aprile 2022;

richiamata la propria ordinanza n. 127 del 08.04.2022 di modifica della circolazione stradale nel tratto di strada dall'argine lato S. P. fino all'argine lato frazione di Silì, per il giorno 11 aprile 2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

ritenuto di dover provvedere all'integrazione dell'ordinanza n. 127/2022 e di modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. dalle ore 09:00 del giorno 11 aprile fino alle ore 18:00 del giorno 15 aprile 2022, nella strada comunale per Silì "ponte sul Tirso", nel tratto compreso tra l'argine lato strada provinciale e l'argine lato frazione di Silì:
 - a) l'istituzione del divieto transito veicolare e pedonale, sosta e fermata;
 - b) il traffico verrà deviato nelle strade adiacenti;



COMUNE DI ORISTANO

- c) è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori;
 - d) i veicoli autorizzati di cui alla lettera c) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità se necessarie, es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti o trasporti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li;
- 2. l'installazione della segnaletica stradale (anche con l'uso di apposito transennamento), deve essere realizzata a cura della ditta esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, compresa quella di indicazione per fornire agli utenti della strada informazioni necessarie alla guida e all'individuazione di strade, di località, di itinerari, ecc;
 - 3. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
 - 4. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
- prescrive:
- 1. l'obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori:
 - a) dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002), dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori, nonché in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - b) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - c) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa alla fine dei lavori;
 - d) dello sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno e idoneo materiale
 - 2. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
 - 3. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
 - 4. di adottare ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
 - 5. l'obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuale gru e durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;



COMUNE DI ORISTANO

6. il rispetto delle prescrizioni definite nell'autorizzazione per i transiti di tipo eccezionale e nell'autorizzazione in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li e/o 35 Q.li (se necessarie);
7. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
8. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.poliziale@comune.oristano.it e al seguente numero telefonico: 0783 212121;
9. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 08/04/2022

Istruttori: Ignazio Sebis – Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale